

## ANTICIPAZIONI

---

**BARTOLOMEO ROMANO**

### **I limiti alla responsabilità penale dei partecipanti all'attività sportiva \***

L'articolo si interroga sui limiti alla responsabilità penale dei partecipanti all'attività sportiva alla luce del dibattito sviluppatosi in dottrina ed in giurisprudenza e propone di ricorrere all'esercizio di un diritto nelle attività sportive regolamentate e alla rilevanza del consenso dell'avente diritto nelle attività non agonistiche, "amichevoli" e negli allenamenti.

*The limits to the criminal liability of the participants to sporting activity.*

*The article questions the limits to the criminal liability of participants in sporting activities in light of the debate that has developed in doctrine and jurisprudence and proposes resorting to the exercise of a right in regulated sporting activities and to the relevance of the consent of the person entitled in non-competitive, "friendly" activities and training.*

**SOMMARIO:** 1. Il diritto allo sport. - 2. Il diritto penale dello sport. - 3. I dubbi sulla responsabilità penale dei partecipanti all'attività sportiva. - 4. L'impossibilità di ricorrere, in tutte le ipotesi, al consenso dell'avente diritto o all'esercizio di un diritto. - 5. La tesi giurisprudenziale della scriminante "atipica" o non codificata. - 6. (Segue) La casistica giurisprudenziale. - 7. Una proposta modulata: a) il ricorso all'esercizio di un diritto nelle attività sportive regolamentate. - 8. b) la rilevanza del consenso dell'avente diritto nelle attività non agonistiche, "amichevoli" e negli allenamenti.

1. *Il diritto allo sport.* La disciplina giuridica dell'attività sportiva presenta numerosi ed interessanti profili, che ovviamente riguardano vari aspetti e sollecitano differenti competenze, comunque nel quadro della pluralità degli ordinamenti giuridici<sup>1</sup>.

Si tratta di una materia, di taglio interdisciplinare, che ha radici profonde, anche di natura costituzionale.

Tradizionalmente, il valore costituzionalmente rilevante dell'attività sportiva si poteva fare risalire, in via interpretativa, all'art. 32 Cost. per il quale «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Oggi, esplicitamente e in modo solenne, l'ultimo comma dell'art. 33 Cost., come introdotto dall'art. 1, co. 1 della L. costituzionale 26 settembre 2023, n.

---

\* Il presente scritto è destinato agli *Scritti di diritto sportivo in onore di Giuseppe Liotta*.

<sup>1</sup> Per tutti, LIOTTA-SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*<sup>6</sup>, Milano, 2023, ed ivi ulteriori riferimenti.

1, statuisce che «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Ed anche a livello di normazione ordinaria, la centralità riconosciuta all'attività sportiva emerge con particolare chiarezza.

Infatti, l'art. 3 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - in attuazione dell'art. 5 L. 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo - stabilisce che «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero» (sulla scia dell'identico art. 1 dell'abrogata L. 23 marzo 1981, n. 91). Inoltre, detto articolo elenca una serie di obiettivi, dai quali si può desumere quanto sia importante l'esercizio dell'attività sportiva.

Da questo complesso quadro normativo si può ricavare, dunque, l'esistenza di un vero e proprio diritto allo sport.

2. *Il diritto penale dello sport.* Ma la raggiunta vastità della materia si percepisce persino limitando lo sguardo al solo diritto penale<sup>2</sup>. Infatti, una indagine relativa al diritto penale dello sport potrebbe approfondire, tra gli altri: i temi della responsabilità penale per fatti lesivi derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva (di atleti, tecnici sportivi, ufficiali di gara, ma anche di dirigenti delle federazioni, delle associazioni e delle società sportive, nonché di fisioterapisti, medici di medicina dello sport, etc.); i profili legati a condotte di doping e di frode sportiva; i fatti violenti realizzati in occasione di manifestazioni sportive e i reati "da stadio"; gli aspetti connessi alla commissione di reati tributari e societari; la tematica della responsabilità amministrativa da reato delle società sportive ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231<sup>3</sup>.

Il profilo che ha maggiormente destato il mio interesse, e che in tale sede in-

---

<sup>2</sup> Per un quadro complessivo: ALBEGGANI, voce *Sport (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990, vol. XLIII, 538 ss.; MEYER, voce *Sport (diritto penale)*, in *Digesto delle discipline penali*, XIII, Torino, 1998, 579 ss.; BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova, 1999; TRAVERSI, *Diritto penale dello sport*, Milano, 2001; AA.VV., *Diritto dello sport. Profili penali*, Torino, 2009; CRIMI, *Diritto penale dello sport*, in *Digesto delle discipline penali*, Torino, 2016, agg., vol. IX, 308 ss.; GRILLO-GRILLO, *Diritto penale dello sport*, Milano, 2019.

<sup>3</sup> Per un ulteriore aspetto: CORTESI, voce *D.A.SPO. (Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive)*, in *Digesto delle discipline penali*, Torino, 2016, agg., vol. IX, 229 ss.

tendo esclusivamente affrontare, riguarda però gli aspetti penalistici legati allo svolgimento dell'attività sportiva<sup>4</sup>.

3. *I dubbi sulla responsabilità penale dei partecipanti all'attività sportiva.* Il punto centrale mi sembra possa essere il seguente. L'attività sportiva, proprio perché può portare al limite le capacità e le prestazioni umane, ha due volti, come Giano bifronte: presenta dei lati positivi e benefici, ma è certamente un'attività comunque potenzialmente pericolosa per la salute, l'incolumità personale e persino per la stessa vita dei partecipanti (e, ovviamente, talvolta anche degli stessi spettatori).

Limitandoci a riflettere sulle eventuali responsabilità penali dei partecipanti alle attività sportive - e dunque escludendo di approfondire le posizioni di chi autorizzi l'atleta a partecipare alle gare (ad es., medici e preparatori atletici) o di chi debba controllare il regolare svolgimento delle gare (arbitri, giudici di gara, etc.) - occorre interrogarsi su ciò che avvenga in caso di eventi pericolosi, lesivi o addirittura letali per i partecipanti.

Naturalmente, ai fini della risposta a tale quesito, bisogna osservare che non tutti gli sport hanno le medesime caratteristiche e proiettano le medesime problematiche.

Vi sono, infatti, sport che non prevedono contatti fisici tra gli atleti, come tennis, pallavolo, atletica leggera, gare a tempo individuali di ciclismo, discese libere di sci, nuoto, golf (anche se, in ipotesi, ciò potrebbe accadere: si pensi ad una partita di doppio, nel tennis, nella quale un giocatore colpisca accidentalmente il proprio compagno nel tentativo di colpire la pallina).

---

<sup>4</sup> In generale: CAIANIELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, 273 ss.; ID., *I destinatari della scriminante sportiva*, ivi, 1977, 220 ss.; DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 597 ss.; SALAZAR, *Effetti del consenso ad attività rischiose e rapporti con gli atti dispositivi dell'integrità fisica*, in *Cass. pen.*, 1983, 282 ss.; COVASSI, *L'attività sportiva come causa di esclusione del reato*, Padova, 1984; BARBORINI, *Rilevanza penale dell'attività sportiva*, in *Giur. merito*, 1985, 908 ss.; ID., *Criteri di valutazione della colpa nell'attività sportiva c.d. «violenta»*, in *Giur. merito*, 1987, 1252 ss.; PALOMBI, *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 194 ss.; RAMPIONI, voce *Delitto sportivo*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, vol. X, 4 ss.; BOLOGNA, *Attività sportiva e responsabilità penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 243 ss.; DE MARZO, *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 8 ss.; SFERRAZZA, *La scriminante sportiva nel gioco del calcio*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2008, 49 ss.; SIMONE, *Il delitto sportivo tra etica e diritto. Il contributo di Aldo Pannain*, in *Arch. pen. web*, 2021, 2, 1 ss.

Vi sono poi sport che, pur non prevedendo contatti fisici tra i partecipanti, sono ad altissimo tasso di rischio e talvolta possono causare eventi persino mortali: basti pensare alle gare automobilistiche e motociclistiche (ma anche a quelle ciclistiche) su strada o su pista.

Ancora, vi sono altri sport che prevedono un possibile contatto tra i partecipanti: si pensi al calcio, al basket, all'hockey, al rugby, al football americano, alla pallanuoto.

Ed esistono numerosi sport che sono intrinsecamente violenti e addirittura hanno come scopo quello di prevalere sull'avversario anche con l'uso della forza: si pensi alla lotta libera, al pugilato ed in genere a tutti gli sport da combattimento.

Ovviamente, in linea teorica, si può, di volta in volta, ed in relazione ai diversi esiti, ipotizzare la rilevanza penale delle varie condotte soprattutto nella luce delle lesioni personali e dell'omicidio.

4. *L'impossibilità di ricorrere, in tutte le ipotesi, al consenso dell'avente diritto o all'esercizio di un diritto.* In tutte queste attività sportive, sia pur assai diverse tra di loro, però, il quesito che più sovente viene posto riguarda l'eventuale sfera di liceità connessa alla configurabilità di una scriminante o di una causa di giustificazione o, come mi sembra preferibile inquadrarla dogmaticamente, di un elemento negativo della condotta<sup>5</sup>.

Ora, il più immediato e facile riferimento è certamente al consenso dell'avente diritto, di cui all'art. 50 c.p., con l'implicito collegamento con l'accettazione del rischio di verificazione dell'evento da parte del partecipante. Ma - a prescindere da altri rilievi che seguiranno - molti degli eventi che si possono verificare non possono in alcun modo rientrare nella sfera di copertura dell'art. 50 c.p. per la semplice ragione che tale norma deve essere letta in armonia con l'art. 5 c.c. per il quale «gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume».

---

<sup>5</sup> Per ragioni di sintesi, sia consentito il rinvio a ROMANO, *Diritto penale, parte generale*<sup>4</sup>, Milano, 2020, 275 ss.

Si pensi: a una gara automobilistica o motociclistica nella quale un corridore perda la vita; al pugile che subisca lesioni gravi o addirittura la morte, per effetto dei colpi ricevuti dall'avversario; allo sciatore che cada rovinosamente rimettendoci la vita; al calciatore che subisca lesioni gravi in un incidente di gioco.

Se leggessimo tali eventi alla luce del consenso dell'avente diritto, come integrato dalla disposizione civilistica sugli atti di disposizione del proprio corpo, ne dovremmo concludere che mai tali fatti potrebbero essere coperti da una sfera di originaria liceità.

Dovremmo semmai distinguere tra condotte in grado di non determinare una diminuzione permanente della integrità fisica e comunque non contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, eventualmente sussumibili sotto l'ipotesi di cui all'art. 50 c.p., e ipotesi esorbitanti da tali confini, rispetto alle quali si porrebbe il problema (perlomeno con riferimento ai casi di diminuzione permanente della integrità fisica) della possibile illiceità penale.

Alla luce di tali considerazioni, non può certo destare stupore che, a parte ormai lontani precedenti<sup>6</sup>, la giurisprudenza neghi che in ambito di violenza sportiva sia generalmente possibile ricorrere all'ipotesi di cui all'art. 50 c.p. per limitare l'illiceità delle condotte<sup>7</sup>.

Quanto all'esercizio di un diritto, di cui all'art. 51 c.p., al quale sembra ricor-

---

<sup>6</sup> Cass., Sez. V, 8 ottobre 1992, n. 9627: in *Foro it.*, 1993, II, 79, con nota di DE MARZO; in *Cass. pen.*, 1993, 1726, con nota di MELILLO, *Violenza sportiva: condizioni per la rilevanza penale del fatto*, 1727; in *Giust. pen.*, 1993, II, 279, con nota di VIDIRI, *Illecito penale e lesioni cagionate in competizioni sportive*. Similmente: Cass., Sez. I, 20 novembre 1973, in *Foro it.*, 1974, II, c. 374, ed in *Giust. pen.*, 1974, II, 487; Pret. Palermo, 14 novembre 1975, in *Riv. dir. sport.*, 1975, 404.

In dottrina, cfr.: MARINI, voce *Violenza sportiva*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1975, vol. XX, 987 ss.; NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1975, 208 ss.; CAIANIELLO, *L'obbligo delle cautele doverose nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1976, 218 ss.; RIZ, *Il consenso dell'avente diritto*, Padova, 1979, 276 s.; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, parte generale*<sup>8</sup>, Milano, 2003, 433. Più recentemente in argomento FALCINELLI, *Il consenso dell'avente diritto nei percorsi del diritto penale "umano"*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 3-4, 306 ss.

<sup>7</sup> Così, tra le altre: Cass., Sez. IV, 8 marzo 2016, n. 9559, in *QG*, 21 marzo 2016, con nota di CRIMI, *Lesioni personali e attività sportiva. La scriminante atipica dell'accettazione del rischio consentito durante una partita di calcio*; Cass., Sez. V, 13 dicembre 2005, n. 45210; Cass., Sez. V, 23 maggio 2005, n. 19473; Cass., Sez. V, 8 agosto 2000, n. 8910; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951, in *Riv. pen.*, 2000, 333, ed in *Guida dir.*, 2000, 10, 69, con nota di AMATO, *Per i danni causati nell'azione di gioco la responsabilità è solo per colpa*.

rere parte della dottrina<sup>8</sup>, si è giustamente obiettato in giurisprudenza come dalla sua sfera di operatività resterebbero inevitabilmente esclusi tutti gli eventi sportivi che non si svolgano sotto l'egida del CONI, «se è vero che il diritto, del cui esercizio si tratta, deve avere una fonte normativa, che, nella specie, non potrebbe che individuarsi nella legislazione di settore»<sup>9</sup>.

Ancora, si è affermato che non si potrebbe ricorrere all'esimente dell'esercizio del diritto, perché essa «non consentirebbe di escludere dall'area della penale responsabilità tutte quelle condotte, che pur commesse in violazione del regolamento che disciplina la singola disciplina sportiva, non risultino esuberare l'area del rischio accettato»<sup>10</sup>.

5. *La tesi giurisprudenziale della scriminante "atipica" o non codificata.* Piuttosto, nei casi concreti che le si sono presentati al vaglio, la Corte di cassazione ha solitamente ritenuto che gli eventi lesivi causati nel corso d'incontri sportivi e nel rispetto delle regole del gioco resterebbero giustificati per l'operare di una scriminante, variamente appellata: «scriminante atipica dell'accettazione del rischio consentito»<sup>11</sup> o «scriminante non codificata del c.d. rischio consentito»<sup>12</sup>; «scriminante del rischio consentito»<sup>13</sup>; «scriminante sportiva»<sup>14</sup>; «esimente dell'attività sportiva»<sup>15</sup>; «causa di giustificazione non codificata»<sup>16</sup>; «causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento»<sup>17</sup>.

<sup>8</sup> Cfr.: MANTOVANI, voce *Esercizio di un diritto (dir. penale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1966, vol. XV, 647; FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, in *Cass. pen.*, 1981, 926; DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 588; SALAZAR, *Consenso dell'avente diritto e disponibilità dell'integrità fisica*, in *Cass. pen.*, 1983, 60.

<sup>9</sup> Cass., Sez. V, 29 aprile 2009, n. 17923.

<sup>10</sup> Cass., Sez. IV, 8 marzo 2016, n. 9559, cit.

<sup>11</sup> Cass., Sez. IV, 8 marzo 2016, n. 9559, cit.

<sup>12</sup> Cass., Sez. IV, 18 maggio 2016, n. 34977; Cass., Sez. V, 16 novembre 2011, n. 42114.

<sup>13</sup> Cass., Sez. V, 12 aprile 2016, n. 15170.

<sup>14</sup> Cass., Sez. V, 29 gennaio 2018, n. 21120.

<sup>15</sup> Cass., Sez. V, 27 novembre 2008, n. 44306.

<sup>16</sup> Cass., Sez. V, 29 aprile 2009, n. 17923; Cass., Sez. V, 23 maggio 2005, n. 19473; Cass., Sez. V, 8 agosto 2000, n. 8910, cit.; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951, cit.; Cass., Sez. IV, 12 novembre 1999, n. 2765, in *Cass. pen.*, 2001, 505, con nota di DI PIETROPAOLO, *Note in tema di scriminante dell'esercizio dell'attività sportiva*, ed in *Guida dir.*, 2000, 18, 79, con nota di AMATO, *Violazione delle regole e condotta imprudente. Presupposti della responsabilità penale*.

<sup>17</sup> Cass., Sez. V, 7 luglio 2017, n. 33275; Cass., Sez. V, 13 dicembre 2005, n. 45210, cit.

Si tratterebbe, cioè, di una ipotesi non espressamente prevista, ma ricavabile dal sistema in ragione del riconoscimento del valore dello sport e della circostanza che la sua identificazione sarebbe possibile poiché *in bonam partem*<sup>18</sup>. Per verificare se tale esito sia condivisibile e soprattutto da seguirsi per la asserita mancanza di alternative rintracciabili nel quadro delle ipotesi legislativamente previste e disciplinate in modo espresso (negli artt. 50-54 c.p.), occorre approfondire le motivazioni sottese alle relative decisioni.

6. (Segue) *La casistica giurisprudenziale*. A questo punto allora – pur senza pretese di esaustività, ma al cospetto di un campione sufficientemente ampio – è di particolare interesse ricostruire un quadro sinottico delle vicende giurisprudenziali, dei contesti di fatto e delle soluzioni concrete, per riflettere su dati reali.

Più precisamente, la responsabilità penale è stata riconosciuta, non potendosi applicare alcuna causa di giustificazione o elemento negativo che dir si voglia, nella maggior parte dei casi esaminati:

1) Cass., Sez. V, 29 gennaio 2018, n. 21120. Nel corso di una partita di calcio, dopo un alterco, un giocatore entra in “scivolata” a gamba tesa su un avversario che usciva dalla propria area di rigore, in azione di contropiede, con il pallone distante tanto da non essere più raggiungibile. Non si applica la causa di giustificazione non codificata dell'accettazione del rischio consentito, perché non è pacifico che il calciatore abbia agito con l'esclusiva finalità di conseguire il risultato agonistico.

2) Cass., Sez. V, 7 luglio 2017, n. 33275. In occasione di un incontro di calcio un giocatore colpisce con una ginocchiata l'avversario all'emicostato destro, cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in sei giorni. Non si applica la causa di giustificazione non codificata, ma immanente nell'ordinamento, perché le lesioni erano state provocate dall'imputato al di fuori di una tipica azione ordinaria di gioco.

3) Cass., Sez. IV, 18 maggio 2016, n. 34977. Un soggetto alla guida del pro-

---

<sup>18</sup> In questi termini, tra le altre: Cass., Sez. V, 29 aprile 2009, n. 17923, cit.; Cass., Sez. V, 13 dicembre 2005, n. 45210, cit.; Cass., Sez. V, 8 agosto 2000, n. 8910, cit.; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951, cit.

prio natante su un fiume, effettuando una manovra di virata a sinistra di una boa, va a collidere con la barca condotta da altro soggetto, cagionandogli lesioni. Non ricorrono nel caso di specie le condizioni per il riconoscimento della scriminante non codificata del rischio consentito nell'attività sportiva, tra l'altro, perché si era nell'ambito di prove libere (esibizione non competitiva).

4) Cass., Sez. V, 12 aprile 2016, n. 15170. Nel corso di una partita improvvisata in piazza uno spettatore viene colpito da un giocatore. Non si applica la c.d. scriminante del rischio consentito la quale è operativa nell'ambito delle competizioni sportive, che si svolgono secondo regole stabilite dagli organismi di categoria - se ed in quanto quelle regole vengono rispettate - e ricevono protezione statutale in considerazione dei benefici che la pratica sportiva è suscettibile di arrecare ai praticanti, e non già nell'ambito di manifestazioni più o meno folkloristiche imperniate sulla violenza pura e gratuita, che mette a rischio l'incolumità delle persone e può trascinare nel suo vortice manifestanti e spettatori.

5) Cass., Sez. V, 16 novembre 2011, n. 42114. Nel corso di una partita di calcio un giocatore colpisce con un pugno un avversario mentre il pallone è in altra zona del campo. Non si applica, nel caso di specie, la scriminante non codificata del c.d. rischio consentito, perché si è al cospetto di una condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, consistente in una dolosa aggressione fisica dell'avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva.

6) Cass., Sez. V, 27 novembre 2008, n. 44306. Durante una partita amichevole di calcio, tra compagni di scuola, un partecipante effettua uno sgambetto nei confronti di un avversario provocandogli lesioni personali consistite nella lesione del legamento crociato. Non può applicarsi l'esimente dell'attività sportiva data la specifica natura della partita di calcio, perché, in ogni caso, deve essere escluso il gioco pericoloso, consistito nello sgambetto, in quanto estraneo alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, non solo non è preventivato, ma non può essere neanche accettato.

7) Cass., Sez. V, 13 dicembre 2005, n. 45210. Durante una partita di calcio, ma a gioco fermo dopo che era stata realizzata una rete, un giocatore colpisce



l'autore del goal con una gomitata al naso. Non si applica la causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento perché la gara è stata soltanto l'occasione dell'azione violenta mirata alla persona dell'antagonista.

8) Cass., Sez. V, 23 maggio 2005, n. 19473. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo che aveva respinto, in elevazione, il pallone, in fase di ricaduta, il portiere viene colpito da un giocatore avversario con una gomitata all'addome, riportando una lesione gravissima dalla quale deriva la perdita dell'uso dell'organo della milza. Non si può applicare la causa di giustificazione non codificata perché l'uso della forza fisica ha ecceduto l'area del rischio consentito come delineata dalle specifiche regole di gioco che devono essere osservate nell'agone sportivo e che compongono la parte tecnica del regolamento di ciascuna federazione sportiva.

9) Cass., Sez. V, 8 agosto 2000, n. 8910. Nel corso di una partita di hockey su ghiaccio e al di fuori di una azione di gioco un giocatore sferra un pugno alla mandibola destra di un giocatore avversario, il quale riporta gravi lesioni. Non è configurabile la causa di giustificazione atipica, o meglio non codificata, perché il comportamento, certamente volontario, è stato posto in essere in violazione delle regole del gioco, che non prevedono fatti di violenza di tal genere, e dei doveri di lealtà e non era immediatamente diretto al compimento di una azione di gioco.

10) Cass., Sez. IV, 12 novembre 1999, n. 2765. Nel corso di una esibizione-allenamento di karate un calcio sferrato dall'avversario provoca all'altro atleta un trauma facciale con fratture multiple. Non si può applicare la causa di giustificazione non codificata perché in allenamento occorre particolare prudenza e diligenza per non travalicare i limiti connessi alla specifica pratica sportiva.

11) Cass., Sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951. Nel corso della partita di pallacanestro, ma in una fase di gioco cosiddetto "fermo" perché si aspettava una rimessa laterale del pallone, un giocatore subisce un colpo alla mandibola che gli procura una frattura all'angolo mandibolare destro. Non si può applicare la causa di giustificazione atipica o meglio non codificata perché il comportamento, certamente volontario, è stato posto in essere in violazione delle regole del gioco, che non prevedono fatti di violenza di tal genere, e dei doveri di

lealtà e non era diretto al compimento di una azione di gioco.

Invece, nel senso della esclusione della responsabilità penale:

1) Cass., Sez. IV, 8 marzo 2016, n. 9559. Nel corso di una partita di calcio del campionato serie “eccellenza”, negli ultimi minuti di un incontro rilevante per quel girone di campionato e nel quadro d’una azione di gioco decisiva, un calciatore, al fine d’interrompere l’azione di contropiede avviata da un avversario, lo colpisce, con eccessiva violenza, con un calcio alla gamba, causandogli lesioni gravi, consistite nella frattura della tibia sinistra. Ricorre la scriminante atipica dell’accettazione del rischio consentito perché l’atto era manifestamente indirizzato a interrompere l’azione di contropiede della squadra avversaria, mediante il tentativo d’impossessarsi regolarmente del pallone.

Infine, in termini dubitativi, richiedendosi un nuovo esame di fatto:

1) Cass., Sez. V, 29 aprile 2009, n. 17923. Durante una partita di basket, nel corso di un’azione di gioco, un giocatore in possesso della palla, ma tallonato da un giocatore della squadra avversaria, si gira verso questi col gomito alto e lo colpisce con violenza al volto, causandogli fratture multiple all’osso molare e mascellare superiore destro con prognosi superiore ai 40 giorni e reliquati invalidanti di natura permanente. Per verificare l’applicabilità della causa di giustificazione non codificata, e se l’azione lesiva sia compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento, occorre un nuovo esame di merito alla luce del rispetto delle regole tecniche che presiedono allo svolgimento della specifica disciplina sportiva.

*7. Una proposta modulata: a) il ricorso all’esercizio di un diritto nelle attività sportive regolamentate.* Dalla lettura della riportata giurisprudenza mi sembra che emergano talune linee di fondo che meritano di essere sottolineate<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Un approccio diverso si rintraccia, recentemente, in Cass., Sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 3284, in *www.sistemapenale.it*, 15 marzo 2022, con nota di FLORIO, *La Cassazione alle prese con le lesioni in ambito sportivo: l’eclissi della scriminante del rischio consentito?*. Per tale sentenza, peraltro relativa a lesioni personali cagionate nel corso di una partita amatoriale di calcio a cinque, «l’impostazione che fonda il limite fra illecito sportivo ed illecito penale sull’operatività della scriminante del rischio consentito, non appare pienamente soddisfacente, perché essa implica che l’attività sportiva costituisca una causa di giustificazione, laddove, invece essa è attività lecita e regolata dalla normazione di ciascun speci-

Innanzitutto, una prima distinzione va fatta tra competizioni sportive, che si svolgono secondo regole stabilite dagli organismi di categoria, e manifestazioni non organizzate ufficialmente, di stampo amatoriale o amichevole.

Ebbene, solo nelle prime rilevano le diverse cornici normative tipiche della legislazione di settore e dei regolamenti delle diverse attività sportive. Inoltre, nelle competizioni sportive, la rilevanza della liceità della condotta deve essere valutata nell'ambito dell'attività sportiva in corso, non potendo leggersi sotto tale benevola luce la condotta intervenuta a gioco fermo.

Sempre nelle competizioni sportive, non tutte le attività illecite devono avere rilevanza penale, perché le stesse sono sanzionabili nel quadro dell'illecito sportivo, previsto dalle norme regolamentari, mediante le previste sanzioni. Si pensi, al riguardo, per rimanere allo sport maggiormente noto nel nostro Paese, il calcio, alla ammonizione e alla espulsione decise dal giudice di gara (arbitro), nonché alla inflizione di giornate di squalifica ad opera del giudice sportivo.

A me sembra, allora, che per l'attività sportiva giuridicamente disciplinata – proprio poiché può porre in pericolo o ledere beni indisponibili (salute, incolumità personale e la stessa vita) – non possa ricorrersi al consenso dell'avente diritto, ma semmai alla diversa ipotesi dell'esercizio di un diritto. Il diritto di fare sport, appunto.

In tale ottica, saranno penalmente rilevanti le condotte realizzate del tutto al di fuori delle norme regolamentari (come nel caso del partecipante ad una gara automobilistica che investa volontariamente l'avversario o del calciatore che decida di colpire un avversario in una zona lontana dal gioco in svolgimento e senza connessione con lo sviluppo dell'azione), oppure a gioco fermo (mentre si aspetta una rimessa laterale del pallone un giocatore sferra un

---

fico settore disciplinare, anche con riferimento al livello agonistico più o meno elevato». Con la conseguenza che occorrerebbe «rifarsi alle regole ordinarie sulla colpevolezza colposa, individuando la regola cautelare che presidia l'attività, concentrandosi sulla doverosità della condotta richiesta, in cui rientra la condotta prudente, perita, non negligente, così come quella osservante delle regole del gioco, specificamente volte ad evitare il pericolo di lesioni. E ciò perché c'è un'area consentita di azione in cui l'evento lesivo è prevedibile, ma la condotta volta ad evitarlo non è richiesta perché implica la paralisi dello sport di contatto, che invece resta attività lecita». Per un lontano precedente che tuttavia presenta talune assonanze: Cass., Sez. II, 9 ottobre 1950, in *Giust. pen.*, 1951, II, c. 230, con note di ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, e BERLINGUER, *Competizioni sportive e legge penale*.

pugno all'avversario; prima che riprenda il gioco, dopo che si era realizzata una rete, un calciatore colpisce l'avversario con una gomitata al naso), o dopo la conclusione della gara (si pensi al calciatore che deliberatamente colpisca al termine della partita un avversario nel tunnel che conduce agli spogliatoi).

Invece, sotto la lente di ingrandimento dell'esercizio di un diritto, si può spiegare la non punibilità dei normali falli di gioco (ad esempio, nel calcio, nel basket, ecc.), delle lesioni provocate durante la gara (ad esempio, incidente che coinvolge più automobili di formula uno), e persino delle lesioni direttamente e volutamente provocate all'avversario (come quelle "normali" nel pugilato, pure se in grado di determinare la morte dell'altro pugile). L'unico rimedio, in questi casi, è quello di vietare certi sport violenti, oppure di cambiarne talune modalità di svolgimento (ad esempio, imponendo l'uso del casco protettivo anche ai pugili professionisti o limitando la velocità delle automobili da corsa).

8. *b) la rilevanza del consenso dell'avente diritto nelle attività non agonistiche, "amichevoli" e negli allenamenti.* Invece, ove si sia al cospetto di attività non agonistiche, di allenamenti o di attività amatoriali (come partite tra amici, conoscenti o compagni di scuola), gli ambiti di liceità devono essere necessariamente più ristretti.

Essendo, infatti, lasciati alla sfera di libertà "negoziale" dei partecipanti, i limiti non possono eccedere quelli costituiti dalla disponibilità del consenso dell'avente diritto e, dunque, dell'art. 50 c.p., come integrato dall'art. 5 c.c.